



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa del senatore VALENTINO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 APRILE 2011**

Disposizioni in materia di alienazione del patrimonio immobiliare degli enti disciolti conferito alla Ligestra Due s.r.l.

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 41, comma 16-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, ha previsto, tra l'altro, che alla data del 1° luglio 2009 il patrimonio degli enti disciolti alla data del 30 giugno 2009 fosse trasferito alla Società Fintecna o a società da essa interamente controllata.

Il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze dell'11 novembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 26 novembre 2009, ha elencato gli enti disciolti estinti alla data del 30 giugno 2009 ed ha individuato in Ligestra Due s.r.l. la società trasferitaria.

La finalità della operazione di trasferimento disposta a favore di Ligestra Due s.r.l. prevede, tra l'altro, la monetizzazione dell'attivo, in linea con quanto disposto dall'articolo 1, comma 484, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, richiamato dal su menzionato articolo 41.

Gli immobili trasferiti dovranno essere, pertanto, alienati.

Tuttavia, Ligestra Due s.r.l., per la complessità di precedenti passaggi di proprietà, non sempre è in condizioni di esibire all'atto di vendita i documenti comprovanti l'origine della proprietà dei beni e quelli relativi alla loro regolarità urbanistico-edilizia e fiscale.

Si rende, pertanto, necessaria l'emana-zione di una norma primaria che consenta una più agevole procedura di alienazione degli immobili, analogamente a quanto disposto con il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, per la rivendita degli immobili pubblici da parte delle società private trasferitarie, nell'ambito delle operazioni di cosiddetta «cartolarizzazione».

In buona sostanza, il presente disegno di legge pone espressamente Ligestra Due s.r.l. in condizione di operare con le stesse modalità previste dalla legge per le altre società di cartolarizzazione degli immobili pubblici, le cosiddette «SCIP», uniformandone le procedure.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Per la vendita dei beni immobili trasferiti alla società Ligestra Due s.r.l., ai sensi dell'articolo 41, comma 16-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze dell'11 novembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 26 novembre 2009, la medesima società è esonerata dalla garanzia per vizi e per evizione e dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà dei beni ed alla regolarità urbanistico-edilizia e fiscale. La garanzia per vizi ed evizione è a carico dello Stato.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano alle vendite da parte della Ligestra Due s.r.l. di tutti i beni immobili trasferiti ai sensi della normativa citata al comma 1 del presente articolo.

